Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 16.12.2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 39.120,00, da rimborsare in 120 rate da € 326,00.
Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 1.3.2019, dopo il pagamento della rata n. 49.
Il ricorrente chiede il rimborso di € 1.677,00, corrisposti a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione e costi di intermediazione, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione anticipata (€ 204,81). A titolo di spese di assistenza professionale, chiede altresì il pagamento di € 250,00.
L'intermediario resiste al ricorso, affermando di aver operato in maniera conforme alle istruzioni a suo tempo fornite dall'autorità di vigilanza. In questo senso, esclude che la c.d. sentenza *Lexitor* possa superare la distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, oltre alla sua applicabilità al rapporto odierno, i cui effetti si sono esauriti. Afferma che la normativa su cui si è espressa la Corte di Giustizia non ha natura *self-executing* e, dunque, non è destinata a produrre effetti nei c.d. rapporti orizzontali. Esclude la sua legittimazione passiva rispetto al rimborso di commissioni corrisposte a terzi. In merito alle commissioni di intermediazione, afferma che si tratterebbe costi *up-front* corrisposti a un mediatore. Ribadisce di non essere tenuto al rimborso di somme versate a terzi, in quanto non costituiscono ricavi per l'intermediario. Dichiara di produrre, oltre all'incarico conferito dalla parte ricorrente, la fattura emessa dall'intermediario del credito con dettaglio relativo alla composizione dell'importo in essa indicato e contabile del bonifico disposto in favore dell'intermediario del credito. Afferma che le commissioni di attivazione avrebbero natura *up-front*, in quanto volte a remunerare prestazioni e oneri che conducono al

perfezionamento del prestito e che, pertanto, non sarebbero suscettibili di rimborso. Relativamente alle commissioni di gestione, dichiara di aver rimborsato in sede di estinzione anticipata l'importo di € 204,81 quantificato in base ai criteri previsti dai principi contabili internazionali, che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), richiamati dalle condizioni generali di contratto e dal piano di ammortamento sottoscritto dalla parte ricorrente. Rinnova la proposta, già formulata in sede di riscontro al reclamo, di rimborsare € 472,39. Quanto alle spese di istruttoria, ne sostiene la natura *up-front* in quanto riconducibili ad attività preliminari alla stipula del contratto. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o*. contro *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka* e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 8067 del 12.04.2018, il Collegio di Roma, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up-front* sia le commissioni di attivazione, che i costi di intermediazione. Ha invece ritenuto recurring le commissioni di gestione, stabilendone il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis.* Peraltro, le commissioni di gestione devono essere rimborsate secondo il criterio contrattuale indicato nel piano di ammortamento nei casi in cui il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo.

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.052,48, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*5,25%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota interessi	*37,63%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 266,25* ○	€ 169,32 ◉	○		€ 169,32
○	comm. attivazione	*(up front)*	€ 586,80	*€ 347,19* ○	€ 220,79 ◉	○		€ 220,79
○	comm. gestione	...	€ 384,00	*€ 227,20* ○	*€ 144,48* ○	◉	€ 204,81	€ 204,81	€ 0,00
○	comm. intermediazione	*(up front)*	€ 1.760,40	*€ 1.041,57* ○	€ 662,37 ◉	○		€ 662,37
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.052,48**
interessi legali	sì

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

9. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.052,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA